

Crediti da bonus energetici, trasferimento facile al consolidato fiscale

Risposta a interpello

Non serve la comunicazione telematica e neppure il visto di conformità

L'iperammortamento resta per gli acquisti nell'esercizio della dismissione dell'usato

Luca Gaiani

Trasferimento al consolidato fiscale senza formalità, per i crediti di imposta da bonus energetici. Lo chiarisce la risposta 536 diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate.

Non è richiesta la comunicazione telematica e neppure il visto di conformità. Con la risposta 532, giungono chiarimenti relativamente agli investimenti sostitutivi dei beni 4.0. previsti dal comma 35 della legge 205/2017.

L'iper-ammortamento è salvo se il nuovo acquisto si effettua nello stesso esercizio della dismissione del bene usato, anche se lo smontaggio e la disconnessione di quest'ultimo erano avvenuti nell'anno precedente.

Imprese energivore e gasivore

La risposta 536/2022 affronta l'interpello di una società controllante di un gruppo che ha optato per il consolidato fiscale. Alcune delle

controllate hanno effettuato, nel corso dei primi due trimestri del 2022, acquisti di energia elettrica e di gas per i quali spettano i bonus per imprese energivore e gasivore (Dl 4/2022 e 17/2022).

La consolidante è intenzionata ad acquisire parte di questi crediti al fine di utilizzarli per il versamento dell'Ires del consolidato fiscale e chiede alle Entrate quali siano le procedure e le formalità da seguire.

Si chiede in particolare se il trasferimento in oggetto configuri una ipotesi di "cessione" dei crediti di imposta in questione o se invece esso possa effettuarsi senza rispettare i vincoli previsti dalla norma al riguardo (visto, comunicazione telematica e obbligo di cessione dell'intero credito).

I bonus edilizi

L'Agenzia concorda con la seconda ipotesi, richiamando al riguardo i chiarimenti già forniti, per i crediti da bonus edilizi, con la risposta 133/2021 e con la risoluzione 45/E/2022. Secondo tali documenti di prassi, nell'ambito del consolidato, i crediti di imposta, compresi dunque quelli in esame, possono essere trasferiti alla controllante per consentire la compensazione con l'Ires dovuta da quest'ultima nella dichiarazione di gruppo.

Questo trasferimento non si qualifica come "cessione a terzi" del credito di imposta e non deve pertanto sottostare ai vincoli e alle formalità previsti per dette cessioni.

Non sarà dunque necessario

cedere l'intero importo del credito, né apporre il visto di conformità e nemmeno comunicare la cessione alle Entrate con il modello telematico.

La consolidante utilizzerà l'importo ricevuto esclusivamente per il pagamento dell'Ires (saldo o acconto) in F24 entro il 31 dicembre 2022, non potendo in alcun modo ri-trasferire a terzi l'eventuale eccedenza inutilizzata.

L'importo del credito che supera quello trasferito alla consolidante resta nella disponibilità della società controllata che lo ha maturato (la quale lo utilizzerà in proprio nel modello F24), ma non potrà essere ceduto a terzi.

Gli investimenti sostitutivi

Con la risposta 532, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di dismettere investimenti iper-ammortizzabili prima del termine del periodo di ammortamento, salvaguardando il beneficio.

L'Agenzia precisa che se il bene agevolato viene disconnesso e smontato nel 2022, con cessione delle componenti di risulta nel 2023, l'investimento sostitutivo (con la relativa nuova interconnessione), che mantiene in vita la deduzione residua (comma 35, legge 205/2017), potrà effettuarsi in quest'ultimo anno.

Nel 2022, a seguito della disconnessione, si dovrà però sospendere la deduzione delle quote maggiorate.